



informa

LineaVita

SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

ITO 035

AGGIORNAMENTO
TECNICO - LEGISLATIVO
LINEE VITA



Misure di prevenzione e protezione in dotazione all'opera

“ individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati sulla copertura”

Autori

I contenuti del presente documento sono stati elaborati da tecnici competenti e qualificati che da anni operano nel settore della ricerca e sviluppo di sistemi e dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto individuando l'iter progettuale ,le procedure di utilizzo , la gestione e il mantenimento in servizio.

Questo documento rappresenta un supporto tecnico operativo per una valutazione della conformità dei dispositivi di ancoraggio di utilità per il committente , l'amministratore di condominio , il progettista , l'installatore , il direttore dei lavori , organi di vigilanza.

La verifica della conformità del prodotto è necessaria ai fini dell'adempimento e del rispetto delle legislazioni vigenti con particolare attenzione agli obblighi in materia di sicurezza .

Essendo un testo destinato alla divulgazione si è privilegiato anche l'utilizzo di un linguaggio pratico e di facile comprensione piuttosto che l'uso esasperato di termini tecnici o giuridici, più esatti ma non generalmente noti.

Si raccomanda pertanto di considerarlo come un contributo alla conoscenza di ognuno e non come raccolta di affermazioni/dichiarazioni erga omnes.

Autori :

Vitali Giancarlo - presidente vicario APC LAVORI IN QUOTA

In collaborazione con :

Ing. Stefano Sesini -coordinatore del gruppo tecnico APC LAVORI IN QUOTA

Arch. Matteazzi Giovanni presidente vicario APC COSTRUZIONI

Informative Tecniche di Orientamento
ITO—nr 035

Aggiornamento tecnico legislativo
“LINEE VITA”



Pubblicazione ottobre 2018
REV maggio 2019

Copyright Autore :
Presidente vicario
Vitali Giancarlo

Hanno collaborato alla pubblicazione :



Iscritto all'albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di Istruzione e
Formazione Professionale, ai sensi della D.G.R. n. 2412/2011

Iscrizione nr. 839 del 06/10/2014

Linea Vita By CO.M.ED s.r.l. - Via Bellafino, 20 - 24126 Bergamo - Tel. 035/315315 Fax 035/330000

E-mail: formazione@lineadivita.it PEC: comed@registerpec.it P.I. 01259030169



Centro Istituto Ricerca Sicurezza Prevenzione

Servizi Ambiente Industria Edilizia

C.I.R.S.P.R.E. S.A.I.E. s.r.l.

Via Luigi Pinelli n.3 - 31100 Treviso (TV)

Centralino: 0422/55137 - Fax. 0422/543298 - edmat@tin.it



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROFESSIONI

COORDINAMENTO VENETO AIAS

Premessa

L'installazione di sistemi di sicurezza permanenti in dotazione all'opera più comunemente chiamati LINEE VITA viene spesso recepito come un obbligo legislativo relativo ai soli regolamenti regionali e si omettono gli obblighi espressi nel D.Lgs81/08 s.m.i. o alle normative statali

Illustriamo quindi quali sono le figure professionali, i loro obblighi e i contenuti degli elaborati progettuali

Il committente / gestore delle misure di sicurezza

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

- ⇒ Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- ⇒ designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
- ⇒ verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,

Il gestore delle misure di sicurezza

ALLEGATO XVI,

- ⇒ Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o al servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
- ⇒ Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:
 - a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
 - b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità

il coordinatore della sicurezza CSP

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera⁸⁸, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI,

il coordinatore della sicurezza CSE

adeguare il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),

il progettista dell'intervento

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia

- a) Le competenze del progettista lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 6
- b) Il progettista nella sua autonomia ha la responsabilità nel dover individuare le idonee scelte tecniche e fornire le specifiche in relazione alle norme e legislazioni vigenti.
- c) Il progettista deve elaborare i contenuti degli elaborati progettuali

Premessa

Installatore

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. *Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti*

- a) *Le competenze dell'installatore lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 3*
- b) *L'installatore nella sua autonomia ha la responsabilità di verificare la conformità del prodotto da lui installato e di redigere la documentazione attestante la corretta installazione .*

Fabbricante o fornitore

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. *Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

2. *In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione*

Il direttore dei lavori

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché' il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

- a) *Le competenze del direttore dei lavori lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 6*
- b) *Il direttore dei lavori nella sua autonomia ha la responsabilità nel dover verificare la conformità tecnica –progettuale –legislativa in fase di esecuzione delle opere*

il tecnico rilevatore

- a) *Le competenze del tecnico rilevatore lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 6*
- b) *Il tecnico rilevatore nella sua autonomia ha la responsabilità nel dover verificare la conformità tecnica –progettuale –legislativa di impianti esistenti*

Introduzione

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 2. **Diritti dei consumatori**

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;**
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

La nostra società si è sempre dimostrata attenta nel proporsi come consulenti attivi nel servizio di prevenzione e protezione nei sistemi di anticaduta .

Il presente documento ha come finalità di garantire la sicurezza per chi lavora in coerenza con gli obblighi legislative e normativi vigenti , affinché i sistemi siano conformi, efficaci e sicuri riducendo il più possibile le responsabilità civili e penali di chi rientra negli obblighi legislativi .

Essere aggiornati sui cambiamenti tecnici normativi e in rispetto alle leggi vigenti quindi fa parte dell'educazione al consumo come previsto nel codice etico della nostra società.

ATTENZIONE

La seguente pubblicazione ha messo la parola fine alla confusione che si è generata sul mercato a seguito dei continui cambiamenti normativi per quanto riguarda la conformità dei dispositivi di ancoraggio permanente

DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018

relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

*Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione **non esiste per i dispositivi di ancoraggio utilizzati** per i lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto («dispositivi di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione è applicabile ai dispositivi di ancoraggio.*

*Tenendo conto che i dispositivi di ancoraggio **sono destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto**, è opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione comprendente una sorveglianza continua, la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e prove per sondaggio (auditesting) di campioni prelevati nella fabbrica o nei depositi dall'organismo notificato di certificazione del prodotto,*

*I dispositivi di ancoraggio di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali **conformemente al sistema indicato nell'allegato.***

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Prodotti e uso previsto Caratteristiche essenziali Sistema applicabile

Dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto

**Per tutte le caratteristiche essenziali
Allegato V
Sistema 1+**

Cronologia delle norme tecniche che fanno riferimento ai dispositivi di ancoraggio sia temporanei che permanenti

UNI EN 795 –2002 Ritirata nel 2012	La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Norma tecnica che forniva i requisiti dei dispositivi di ancoraggio temporanei e permanenti
UNI EN 795-2012	La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente che sono intesi per essere rimossi dalla struttura. Norma tecnica che indica i requisiti dei dispositivi di ancoraggio temporanei
TS 16415-2013	informazione tecnica integrativa alla UNI EN 795-2012 Specifica tecnica che indica i requisiti dei dispositivi di ancoraggio temporanei
UNI 11578 –2015	La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all'installazione permanente su o nella struttura Norma tecnica che indica i requisiti dei dispositivi di ancoraggio permanenti
NTC 2018	Norme tecniche per le costruzioni Applicabile agli elementi strutturali o ancoraggi strutturali (pali – supporti –elementi di interfaccia)
RUE 305-2011	Prodotto da costruzione: Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni Allegato V mod. 1+

Nota:

Nel caso in cui il fabbricante dichiari che il prodotto è conforme alla norma tecnica EN 795-2012 e TS 16415 porre molta attenzione a:

- a) **Il prodotto è conforme all'impiego come dispositivo temporaneo—NON E' CONFORME per una installazione permanente**
- b) **La non conformità all'impiego permanente implica la responsabilità dell'installatore o del progettista dell'intervento che ne definisce un impiego diverso**
- c) **Il prodotto se è stato installato in modo permanente non è conforme all'impiego e va rimosso o è necessario procedere ad una integrazione documentale a cura del fabbricante**

Procedere alla verifica della conformità dei dispositivi di ancoraggio permanenti richiede attenta riflessione suddivisa in tre aspetti **Procedere alla verifica della conformità dei dispositivi di ancoraggio permanenti richiede attenta riflessione suddivisa in tre aspetti**

La conformità tecnica dei dispositivi di ancoraggio permanente è obbligatoria . Per stabilirne la conformità è necessario procedere alla verifica di :	
conformità tecnica	RUE 305-2011 Prodotto da costruzione: Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni Allegato V mod. 1+
La conformità dei requisiti di igiene e sicurezza dei dispositivi di ancoraggio permanente è obbligatoria. Per stabilirne l'impiego è necessario procedere alla verifica di:	
conformità requisiti di igiene e sicurezza	RUE nr 425/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui DPI, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, entra definitivamente in vigore il 21 aprile 2018 con contestuale abrogazione della Direttiva 89/686/CEE).
<p>La conformità relativa ai requisiti e metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio permanenti fa riferimento ad una norma tecnica non armonizzata ,per cui non obbligatoria , ma se dichiarata il prodotto deve essere conforme ai requisiti descritti nella norma stessa</p> <p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p>Dichiarare conforme un dispositivo di ancoraggio permanente facendo riferimento alla sola norma tecnica non è sufficiente per stabilirne la conformità tecnica delle prestazioni e la conformità all'impiego</p>	
conformità requisiti e prove	UNI 11578 –2015 requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all'installazione permanente su o nella struttura

A seguito degli aggiornamenti tecnici nascono alcune domande del tipo:

I prodotti dichiarati conformi alla EN 795 -2002 installati in precedenza alle nuove direttive possono essere considerati conformi o comunque utilizzabili?

Dare una risposta in questo caso è possibile solo se vengono fatte le seguenti considerazioni preliminari:

- 1) Il dispositivo di ancoraggio deve essere un punto sicuro di ancoraggio di un sistema di arresto caduta
- 2) Deve garantire la sua prestazione per l'impiego a cui viene destinato

La conformità del dispositivo di ancoraggio permanente viene rilevata da :

- 1) Il dispositivo installato deve essere oggetto di verifica da parte di un tecnico rilevatore per stabilirne la conformità e l'impiego o le azioni correttive per renderlo conforme
- 2) Al fabbricante deve essere richiesta una integrazione documentale necessaria alla conformazione del prodotto
- 3) Nel caso di mancata conformazione si procede alla dismissione del dispositivo in quanto da considerare non sicuro

I prodotti dichiarati conformi alla EN 795 -2002 ancora giacenti in magazzino possono essere commercializzati ?

POSSONO essere commercializzati solo se conformati alle nuove direttive .

- Il prodotto conforme alla norma tecnica EN 795-2002 (REQUISITI E PROVE) deve avere i requisiti tecnici –di igiene e sicurezza per l'impiego a cui vengono destinati e conformi alla Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni Allegato V mod. 1+ RUE 305-2011

Se non hanno detti requisiti non possono essere commercializzati ma non possono essere nemmeno utilizzati.

ESEMPIO PRATICO

Un produttore di auto EURO 1 può avere ancora dei pezzi da vendere o giacenti in magazzino .
Nessuno può impedirne la vendita fermo restando che non può essere OMOLOGATO

Ma l'automezzo euro 1 sono ancora in circolazione—ma esistono i divieti e limitazioni che lo rendono un autoveicolo non conforme alla circolazione

Aggiornamenti tecnici e legislativi vigenti alla data della pubblicazione ottobre 2018
Manutenzione, ispezione e verifica periodica

PREMESSA

ALLEGATO XVI FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati Pagina 79 di 169

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;*
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;*
- c) impianti di alimentazione e di scarico;*
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;*
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;*
- f) igiene sul lavoro;*
- g) interferenze e protezione dei terzi.*

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;*
- b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.*

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (*schede III-1, III-2 e III-3*).

attuare il piano di mantenimento per garantire la piena funzionalità nel tempo delle misure di sicurezza permanenti in dotazione all'opera è un obbligo a cura del proprietario o gestore dell'opera

Aggiornamenti tecnici e legislativi vigenti alla data della pubblicazione ottobre 2018
Manutenzione, ispezione e verifica periodica

la norma UNI 11578 pubblicata nel maggio del 2015 “dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – requisiti e metodi di prova indica di eseguire :

- una volta ogni 2 anni una ispezione periodica ,**eseguita da persona o organizzazione competente, del controllo degli ancoraggi mediante una ispezione visiva e una prova funzionale**
- una volta ogni 4 anni una verifica periodica ,**eseguita da un tecnico rilevatore /ispettore, del controllo della struttura di supporto e degli ancoraggi mediante una prova statica (collaudo)**

La valutazione della costanza delle prestazioni prevede una procedura di controllo RUE 305 –2011

I requisiti di igiene e sicurezza prevedono la possibilità di eseguire una prova di funzionalità prima di utilizzare il dispositivo

**TUTTI GLI ANCORAGGI DEVONO POTER ESSERE SOTTOPOSTI AD UNA PROVA STATICA (COLLAUDO)
PARI ALL’APPLICAZIONE DEL CARICO DI SERVIZIO = 6 kN SENZA SUBIRE DEFORMAZIONI PLASTICHE .**

Con questa premessa il Fabbrikante DEVE FORNIRE :

1. PROCEDURE DI PROVA
2. INTENSITA’ DEL CARICO DI PROVA
3. TEMPO DI PROVA
4. PERIODICITA’ DELLA PROVA

Gli ancoraggi che non possono essere verificati mediante collaudo

**NON SI POSSONO RITENERE CONFORMI ALL’IMPIEGO COME PUNTO SICURO DI ANCORAGGIO
COME SOTTOSISTEMA DI UN SISTEMA PER L’ARRESTO DI CADUTA EN 363**

Aggiornamenti sui servizi tecnici erogati da LINEA VITA BY COMED

Contenuti minimi degli elaborati progettuali richiesti nei Regolamenti Regionali

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati progettuali firmati da tecnico abilitato nominato dal committente e consegnati in comune prima dell'inizio lavori

Relazione tecnica illustrativa del rispetto delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera sulla copertura

- Descrizione della copertura
- Attività di manutenzione sulla copertura
- Analisi dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione individuate
- Tipologia delle misure

Elaborati grafici in scala adeguata : Planimetria generale di inquadramento

- Pianta della copertura
- Sezioni e prospetti
- L'altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta
- Schema grafico delle misure di prevenzione e protezione per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura

SERVIZIO EROGATO DA LINEA VITA BY COMED

Gli elaborati progettuali vengono redatti su incarico dal tecnico progettista sistemi di antiscivolo in qualità di consulente tecnico .

Gli elaborati devono essere :

- ⇒ Verificati e confermati dal coordinatore della sicurezza CSE oppure dal CSE o nel caso non fosse obbligato la loro nomina dal progettista dell'intervento
- ⇒ Approvati e firmati dal tecnico abilitato che ha predisposto la pratica edilizia

**Contenuti minimi degli elaborati progettuali
richiesti nei Regolamenti Regionali**

PROGETTO COSTRUTTIVO

Elaborati progettuali firmati da tecnico abilitato al calcolo

Relazione tecnica della verifica dell'applicazione dei dispositivi di ancoraggio applicati alla struttura base di supporto (ancoraggi)

Contenuti :

- Quadro normativo in riferimento ai dispositivi di ancoraggio strutturale installati permanentemente alla struttura o nelle opere edili costruzione
- Definizione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di ancoraggio
- Definizione delle caratteristiche tecniche degli ancoraggi strutturali
- Definizione delle azioni vincolari agenti sugli elementi di fissaggio
- Definizione delle caratteristiche della struttura su cui i dispositivi di ancoraggio verranno applicati
- Definizione degli elementi di fissaggio
- Verifica di resistenza del fissaggio dei dispositivi di ancoraggio alla struttura base di supporto
- Accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta

Elaborati grafici del progetto di installazione

- Particolare della struttura base di supporto ed eventuali specifiche di ancoraggio alla struttura principale
- Specifiche tecniche per il fissaggio dell'elemento alla struttura

Tavola Grafica degli elementi che devono essere sottoposti al collaudo al termine dei lavori di installazione e nelle verifiche periodiche

SERVIZIO EROGATO DA LINEA VITA BY COMED

Il progetto costruttivo è elaborato dal tecnico abilitato di Linea Vita by COMED srl

Il servizio è incluso nella fornitura e messa in opera

Il servizio è a pagamento con incarico professionale (vedi servizi tecnici)

**Contenuti minimi degli elaborati progettuali
richiesti nei Regolamenti Regionali**

PROGETTO COSTRUTTIVO –FASCICOLO TECNICO DEGLI ANCORAGGI
Elaborati progettuali firmati da tecnico progettista sistemi anticaduta

Planimetria di dettaglio della copertura in scala adeguata

Degli elementi di protezione in dotazione dell'opera specificando per ciascuno le specifiche tecniche , lo standard tecnico di riferimento e l'impiego

Documentazione rilasciata dal fabbricante

- *Requisiti del fabbricante*
- *Dichiarazione di conformità del fabbricante*
- *Certificazioni di laboratorio prove*
- *Idoneità tecnica all'impiego*
- *Manuale tecnico del prodotto—scheda tecnica del prodotto*
- *Informazioni del fabbricante*
- *Manuale d'uso*
- *Manuale di installazione*
- *Manuale manutenzione (ispezione e verifica periodica)*

Documentazione rilasciata dall'installatore

- *Dichiarazione dell'Installatore di corretta posa in opera*
- *Documentazione fotografica dei particolari di posa in opera*
- *Documentazione a corredo (relazione tecnica della prova statica e relativa documentazione fotografica)*

Piano di mantenimento

- *modalità per l'esecuzione delle manutenzioni periodiche*
- *modalità per l'esecuzione dell' ispezione periodica*
- *modalità per l'esecuzione della verifica periodica*

SERVIZIO EROGATO DA LINEA VITA BY COMED

Il servizio è incluso nella fornitura e messa in opera

Il servizio è a pagamento con incarico professionale (vedi servizi tecnici)

**Contenuti minimi degli elaborati progettuali
dell'allegato tecnico del fascicolo dell'opera XVI d.Lgs 81/08 smi**

PROGETTO OPERATIVO

Elaborati progettuali firmati da tecnico progettista sistemi anticaduta

Elaborati grafici in scala adeguata : aree a rischio di caduta

- l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi
- le aree della copertura non calpestabili
- i bordi e le aree di lavoro soggetti a rischio di caduta
- le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte
- le aree soggette a manutenzione operata dal basso

Elaborati grafici in scala adeguata : Planimetria di dettaglio delle modalità operative

- i bordi e le aree di lavoro soggetti all'utilizzo di un sistema di anticaduta
- i dispositivi di protezione individuali previsti come utilizzo di un sistema di anticaduta
- Procedura operativa per gli addetti per l'accesso, percorso e transito in sicurezza
- Procedura di emergenza per l'eventuale recupero dell'addetto in caso di caduta

informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni

PROGETTO GESTIONALE

Elaborati progettuali firmati da tecnico progettista sistemi anticaduta

Documentazione necessaria alla gestione dell'impianto

- Registro di messa in servizio
- Registro di utilizzo
- Dichiarazione di manleva

Piano di mantenimento

- Programma e registro delle manutenzioni periodiche
- Programma, e registro dell'ispezione periodica
- Programma e registro della verifica periodica

SERVIZIO EROGATO DA LINEA VITA BY COMED

Il servizio è incluso nella fornitura e messa in opera completo di FTA

Il servizio è incluso nella fornitura e messa in opera completo di ETC

Il servizio è a pagamento con incarico professionale (vedi servizi tecnici)

**Contenuti minimi degli elaborati progettuali
dell'allegato tecnico del fascicolo dell'opera XVI d.Lgs 81/08 smi**

FINE LAVORI E MESSA IN SERVIZIO

Elaborati progettuali firmati da tecnico abilitato o direttore tecnico di cantiere o progettista dell'intervento nominato dal committente

Asseverazione di conformità tecnica

- A quanto stabilito dal progetto (conformità delle opere con il progetto)
- Alla corrispondenza dell'eseguito alle norme vigenti (conformità normativa)
- Alla completezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite a regola d'arte

Asseverazione della conformità legislativa

- A quanto stabilito nel D:lgs 81/08 smi
- A quanto stabilito nel Regolamento Regionale

SERVIZIO EROGATO DA LINEA VITA BY COMED

Asseverazione della conformità tecnica firmata da tecnico progettista sistemi anticaduta in qualità di consulente tecnico

Il servizio è incluso nella fornitura e messa in opera completo di ETC

Il servizio è a pagamento con incarico professionale (vedi servizi tecnici) a completamento del FTA nella fornitura e messa in opera

ESCLUSIONE

Asseverazione della conformità LEGISLATIVA

L'ASSEVERAZIONE deve essere firmata solo dal tecnico progettista che ha presentato la pratica edilizia

SERVIZIO EROGATO DA LINEA VITA BY COMED

Il servizio può essere erogato da Linea vita By COMED solo se avvenuta la nomina professionale del tecnico abilitato (vedi servizi tecnici)



LINEA VITA BY CO.M.ED. srl

Via Bellafino, 20 - 24126 Bergamo - Tel. 035.315315 Fax. 035.330000

www.lineadivita.it info@lineadivita.it